

# Gli aggiornamenti statutari a seguito della riforma

Larry Aio

05 luglio 2023



# Decreto Legislativo n. 36/2021

**Entrata in vigore:**

**1 luglio 2023**



# 1. OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL NUOVO REGISTRO

Il D.Lgs n. 36/2021 ha istituito il Nuovo Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”

Questo registro è tenuto dal Dipartimento dello sport e gestito dalla Sport e Salute S.p.a.



- **Obbligo di iscrizione** al nuovo registro per le organizzazioni sportive al fine di poter godere della qualifica di associazione / società sportiva dilettantistica



## 2. CONSEGUENZE DELLA MANCATA CONFORMITA' DELLO STATUTO

La mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi siano già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del Capo I **entro il 31 dicembre 2023**.



Quindi il mancato adeguamento statutario entro il termine sopra indicato comporterà:

- **La cancellazione** dal registro per le organizzazioni sportive già iscritte
- **L'impossibilità all'iscrizione** per le organizzazioni sportive di nuova costituzione
- **Problemi di natura fiscale** in quanto la decommercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all'art. 148 del TUIR è applicabile alle sole organizzazioni sportive dilettantistiche riconosciute
- ..... segue



## 2. CONSEGUENZE DELLA MANCATA CONFORMITA' DELLO STATUTO

La cancellazione dal registro, quindi, comporterebbe l'attrazione di tali corrispettivi nell'ambito delle operazioni commerciali, con evidenti conseguenze anche in ordine alla possibile perdita della qualifica di ente non commerciale prevista dall'art. 149 del TUIR.



Inoltre le possibili conseguenze della cancellazione dal Registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche possono essere di due tipi:

- La associazioni sportive dilettantistiche iscritte al RUNTS potrebbero comunque conservare la qualifica di ente del Terzo settore e quindi utilizzare il regime fiscale ad essi riservato per tramite l'art. 79 del codice del TS (in tal senso manca l'autorizzazione della commissione europea alla parte fiscale del decreto)
- Le associazioni sportive dilettantistiche non ETS, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche a seguito di «trasmigrazione» dal vecchio registro tenuto dal CONI, avrebbero problemi legati alla natura fiscale che potrebbe non essere più di tipo non commerciale.



### 3. VALUTAZIONE SULLA SCELTA DELLA QUALIFICA

Una prima importante valutazione da effettuare è quella di decidere se qualificarsi come Ente del Terzo settore oppure rimanere fuori dall'ambito ETS.

L'art. 6 del D. Lgs. N 36/2021 prevede esplicitamente che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere una delle seguenti qualifiche:

- Associazione Sportiva Dilettantistica priva di personalità giuridica
- Associazione Sportive Dilettantistica con personalità giuridica di diritto privato
- Società di capitali e Cooperative
- Enti del Terzo Settore, costituiti ai sensi dell'art. 4 del CTS, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche



## 4. CONTENUTI OBBLIGATORI DELLO STATUTO EX ART. 7, D. Lgs. 36/2021

Le informazioni che obbligatoriamente devono essere contenute nei nuovi statuti adeguati, visto quanto indicato dall'art. 7 del D. Lgs. N. 36/2021, non si discostano dal precedente comma 18 dell'articolo 90 della Legge n. 289/2002 in vigore precedentemente.



**I contenuti obbligatori dello statuto** sono i seguenti:

- **La denominazione** (che deve contenere anche l'indicazione specifica della qualifica prescelta)
- **L'oggetto sociale**, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese:
  - ❖ La formazione; la didattica; la preparazione; l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
  - ❖ Le discipline sportive svolte;
- **L'attribuzione della rappresentanza legale** dell'associazione;

..... segue



## 4. CONTENUTI OBBLIGATORI DELLO STATUTO EX ART. 7, D. Lgs. 36/2021

- **L'assenza di fini di lucro** ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 36/2021;
- **Le norme** sull'ordinamento interno ispirato ai **principi di democrazia** e di **uguaglianza** dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- **L'obbligo di redazione di rendiconti economici-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;**
- Le modalità di **scioglimento** dell'associazione;
- **L'obbligo di devoluzione** ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.



Inoltre, in relazione ai singoli elementi è importante rilevare che:

➤ **In riferimento all'oggetto sociale – attività sportive dilettantistiche e attività diverse:**

- ❖ Le associazioni / società sportive dilettantistiche hanno **l'obbligo di svolgere in via stabile e principale attività sportiva dilettantistica**. E' data facoltà di **svolgere attività diverse** a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano ed **abbiano carattere secondario e strumentale rispetto all'attività istituzionale**. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di secondarietà e strumentalità comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

➤ **In riferimento all'assenza di fini di lucro e destinazione utili di esercizio:**

- ❖ E' ammesso, per gli enti che assumono la forma di società di capitali o cooperative, il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato. L'ultimo concetto riprende la possibilità, sicuramente innovativa rispetto alle precedenti norme in vigore, di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi annuali di gestione:
  - ✓ Ad aumento gratuito del capitale sociale;
  - ✓ Alla distribuzione di dividendi ai soci

**La riforma prevede la distribuzione, seppur parziale degli utili**



**l'art. 148 del TUIR lo vieta**

Ulteriore elemento di novità della riforma:

### ➤ Limiti al ruolo degli amministratori

#### ❖ PRECEDENTE INDICAZIONE NORMATIVA:

- L'art. 90 della legge n. 289/2002 poneva il divieto per gli stessi di ricoprire la **MEDESIMA** carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione o disciplina sportiva associata, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### ❖ ATTUALE INDICAZIONE NORMATIVA:

- Ulteriore restrizione che impone agli amministratori delle associazioni o società sportive dilettantistiche di ricoprire **QUALSIASI** carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

## 6. MODALITA' DI APPROVAZIONE E STIPULA / REGISTRAZIONE

- Approvazione per tramite assemblea straordinaria
  - modalità telematica fino al 31/07/2023 (D.L. 228/2021, art. 3, comma 1)
  
- Atto notarile per:
  - S.S.D. a R.L.
  - Cooperative
  - A.S.D. con personalità Giuridica
  
- Scrittura privata autenticata o registrata presso A.d.E.
  - A.S.D. non riconosciute
  
- Esenzione imposta di bollo anche per ETS
  
- Esenzione imposta di registro solo per ETS





*Graxie per l'attenzione*

